



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTO: la nota datata 16/05/2023, del pattugliatore veloce 10 Ten. PETRUCCI della Guardia di Finanza;

VISTO: il messaggio, datato 17/05/2023, della Nave Militare italiana SAN GIUSTO;

VISTO: il messaggio, datato 24/05/2023, della Nave Militare italiana GAETA;

CONSIDERATO CHE: il giorno 29 maggio 2023, scaleranno il porto di Venezia le navi militari italiane SAN GIUSTO, GAETA e la nave PETRUCCI della Guardia di Finanza, previste partire il 05 giugno 2023;

VISTA: l'ordinanza del Comune di Venezia n°309 del 26/05/2023 inerente alle limitazioni della viabilità acquea, durante la sosta della nave SAN GIUSTO della Marina Militare italiana;

RITENUTO: opportuno adottare misure prudenziali e precauzionali finalizzate a garantire il sicuro transito nei canali lagunari marittimi della nave sopraccitata, nonché la sua permanenza all'ormeggio, anche al fine di prevenire situazioni di criticità per la pubblica incolumità;

VISTO: il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con propria Ordinanza n.10/2023 in data 09 marzo 2023 e ss.mm./ii.;

VISTA: la Legge n. 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTI: gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

ORDINA

Articolo 1 (Area di esclusione)


Nel canale di atterraggio alla bocca di porto di Lido e nei canali lagunari marittimi del porto di Venezia, attorno a Nave **SAN GIUSTO**, a Nave **GAETA** della Marina Militare italiana, e a nave **PETRUCCI** della Guardia di Finanza, per tutta la durata della sosta in porto, viene stabilita un'area di esclusione (*exclusion zone*), nella quale è vietato l'accesso a tutte le unità navali, come sotto specificato:

Per le navi militari in navigazione, l'area di esclusione è definita e rappresentata graficamente come segue:

- 1000 metri dalla prua della nave;

- 500 metri dalla poppa della nave;
- 40 metri dalle murate della nave.

EXCLUSION ZONE NAVE IN NAVIGAZIONE



Per le navi ormeggiate alle banchine portuali di Riva Sette Martiri e Riva San Biasio, l'area di esclusione a mare è definita in 30 metri.

In detta area è vietato l'avvicinamento a tutte le unità, ad eccezione di quelle impiegate per le operazioni portuali.

Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali delle forze di polizia e dei servizi tecnico nautici.

Articolo 2

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

Arm. Isp. (CP) Piero PIZZARI
 (Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
 n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)